

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Bíróság — Interpretazione dell'art. 1, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), e degli artt. 1 e 10, lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113) — Normativa nazionale che esclude dal beneficio dell'aiuto nazionale integrativo connesso al regime del pagamento unico per superficie i produttori oggetto di una procedura di liquidazione — Facoltà degli Stati membri di stabilire, ai fini dell'ammissibilità al beneficio dell'aiuto nazionale integrativo, condizioni non previste per la concessione dell'aiuto comunitario di cui trattasi

### Dispositivo

Il regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, nel testo di cui alla decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale escluda dal beneficio dell'aiuto complementare nazionale le persone giuridiche che esercitano un'attività agricola nel territorio dello Stato membro interessato per il fatto che esse sono assoggettate ad una procedura di scioglimento volontario, qualora una condizione relativa all'assenza di una siffatta procedura non sia stata previamente autorizzata dalla Commissione europea.

(<sup>1</sup>) GU C 134 del 22.5.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Campsa Estaciones de Servicio SA/Administración del Estado**

(Causa C-285/10) (<sup>1</sup>)

(Sesta direttiva IVA — Artt. 11, parte A, n. 1, e 27 — Base imponibile — Estensione delle regole relative ai prelievi alle operazioni tra soggetti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori ai prezzi normali di mercato)

(2011/C 226/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

### Parti

Ricorrente: Campsa Estaciones de Servicio SA

Convenuta: Administración del Estado

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione degli artt. 6, 11 e 27 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Estensione delle norme sull'autoconsumo alle operazioni tra enti collegati in caso di prezzi manifestamente inferiori al valore normale di mercato

### Dispositivo

- 1) La sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro applichi alle operazioni quali quelle di cui alla causa principale, effettuate tra soggetti collegati che abbiano concordato un prezzo manifestamente inferiore al prezzo normale di mercato, una regola per la determinazione della base imponibile diversa dalla regola generale prevista all'art. 11, parte A, n. 1, lett. a), di tale direttiva, estendendo loro l'applicazione delle regole per la determinazione della base imponibile relative al prelievo o all'utilizzazione di beni e alla prestazione di servizi per l'uso privato del soggetto passivo, ai sensi degli artt. 5, n. 6, e 6, n. 2, di detta direttiva, quando peraltro tale Stato membro non ha seguito la procedura prevista all'art. 27 della medesima direttiva al fine di ottenere l'autorizzazione a introdurre siffatta misura derogatoria a detta regola generale.

(<sup>1</sup>) GU C 246 dell'11.9.2010.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Zollamt Linz Wels/Laki DOOEL**

(Causa C-351/10) (<sup>1</sup>)

(Codice doganale comunitario — Regolamento d'applicazione del codice doganale — Artt. 555, n. 1, lett. c) e 558, n. 1 — Veicolo entrato nel territorio doganale in regime di ammissione temporanea con esonero totale dai dazi all'importazione — Veicolo utilizzato per il traffico interno — Utilizzo irregolare — Nascita dell'obbligazione doganale — Autorità nazionali competenti a riscuotere i dazi doganali)

(2011/C 226/12)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

Ricorrente: Zollamt Linz Wels

Convenuta: Laki DOOEL

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 204, n. 1, lett. a) e 215 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli artt. 555, n. 1, lett. c), e 558, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), nonché dell'art. 61 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Trasporto di merci per via stradale nell'Unione europea — Utilizzo di un veicolo non autorizzato nello Stato membro verso il quale sono istradate le merci — Luogo in cui sorge il debito doganale — Competenza dello Stato membro d'origine o dello Stato membro di destinazione

**Dispositivo**

Gli artt. 555, n. 1, e 558, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 maggio 2001 n. 993, devono essere interpretati nel senso che l'irregolarità nell'utilizzo di un veicolo importato nell'Unione europea in regime di esonero totale dai dazi doganali e usato nel traffico interno si deve considerare compiuta al momento dell'attraversamento della frontiera dello Stato membro nel quale il veicolo circola in violazione delle disposizioni nazionali in materia di trasporti, vale a dire in mancanza d'autorizzazione a scaricare nello Stato membro di scarico, e sono competenti a riscuotere detti dazi le autorità di tale Stato.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 9.10.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 9 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Interrosane, Fédération de l'industrie et du gaz/État belge**

(Causa C-361/10) (<sup>1</sup>)

*(Mercato interno — Norme e regole tecniche — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e regole relative ai servizi della società dell'informazione — Prescrizioni minime di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro)*

(2011/C 226/13)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Conseil d'État

**Parti**

Ricorrenti: Société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale Interrosane, Fédération de l'industrie et du gaz

Convenuto: État belge

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 1, sub 11), e 8, n. 1, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37) — Procedura d'informazione e regole relative ai servizi delle società dell'informazione — Obbligo di comunicare progetti e regole tecniche — Prescrizioni minime di sicurezza di taluni vecchi impianti elettrici sui luoghi di lavoro

**Dispositivo**

L'art. 1, punto 11, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, deve essere interpretato nel senso che norme nazionali del tipo in esame nella causa principale non sono regole tecniche, ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della notifica di cui all'art. 8, n. 1, primo comma, della stessa direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 274 del 9.10.2010.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 giugno 2011 — Commissione europea/Granducato del Lussemburgo**

(Causa C-458/10) (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 98/83/CE — Acque destinate al consumo umano — Trasposizione incompleta ed errata)*

(2011/C 226/14)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán et O. Beynet, agenti)

Convenuto: Granducato del Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)